

## info**lavoro**

Esonero contratto di rioccupazione

pag. 4

## info**economia**

Italia Domani, per restare aggiornati sul PNRR

pag. 4

## in**evidenza**

Proroga della moratoria dei prestiti e rating bancario

pag. 6

## in**evidenza**

POR FESR 2014-2020 asse 3 azione 3.1.1 e 3.2.1 Interventi di sostegno alle imprese delle aree di crisi non complessa liguri

pag. 7

## in**sintesi**

Garanzia Italia, opportunità per le imprese

pag. 10



**PICAMPUS**

**E-COMMERCE**



**Istruzioni per l'uso**



## Pi-Campus: webinar su come sfruttare l'e-commerce per aprirsi nuovi mercati

Fondazione Pico organizza per giovedì **7 ottobre alle 14.30** in diretta **Zoom** un **webinar gratuito** su "E-commerce" (scarica il programma) un appuntamento online pensato per supportare tutte quelle cooperative che, nate con prodotti fisici, vogliono affacciarsi all'online per diversificare e far crescere il proprio business.

Meglio aprire un E-commerce in proprio, rivolgersi a un marketplace, o entrambe le cose? Prima di fare questa scelta è necessario analizzare alcuni dati, approfondire i temi di base per una strategia di business e conoscere gli elementi principali di un progetto eCommerce.

Se come ormai evidente il Covid19 ha dato alle aziende un senso di urgenza rispetto all'esigenza di passare al "digitale", l'eCommerce in particolare ha offerto soluzioni e opportunità per molte imprese, cooperative e non, sia già esistenti che nate da zero.

Per questo motivo strategie, percorsi e risultati sul tema verranno approfonditi durante "Ecommerce, istruzioni per l'uso", un nuovo appuntamento online di PICAMPUS, il ciclo di incontri online della Fondazione PICO dedicato alla trasformazione digitale cooperativa.

Al webinar – pensato per supportare tutte quelle cooperative che vogliono affacciarsi all'online per diversificare e far crescere il proprio business – parteciperanno sia esperti di settore che rappresentanti del mondo cooperativo, tra cui: coopshop.it (<https://bit.ly/3oBNI9B>), lo shop online di Coop Liguria, Coop Lombardia e Novacoop, e la casa editrice di giochi da tavolo Demoela (<https://bit.ly/300P1iB>).

Per iscriverti, clicca su <https://bit.ly/3EZGah9>



## inagenda

Pi-Campus: webinar su come sfruttare l'e-commerce per aprirsi nuovi mercati *pag.1*

## infolavoro

Esonero contributivo del turismo e dello spettacolo *pag.3*

Esonero contratto di rioccupazione *pag.4*

Ticket licenziamento, il commento della FSCdL alla circolare Inps *pag.4*

## infoeconomia

Italia Domani, per restare aggiornati sul PNRR *pag.4*

## inevidenza

USURA - Indicati i Tassi effettivi globali medi dal 1° ottobre e al 31 dicembre 2021 *pag.5*

Composizione negoziata della crisi d'impresa - Emanato il regolamento *pag.5*

che ne fissa le regole di funzionamento

CCIAA novità dal 30 settembre *pag.5*

Proroga della moratoria dei prestiti e rating bancario *pag.6*

Formazione: stanziati 700mila euro per tutte le aziende dell'area di crisi *pag.6*

complessa di Savona

Por fesr 2014-2020 asse 3 azione 3.1.1 e 3.2.1 Interventi di sostegno *pag.7*

alle imprese delle aree di crisi non complessa liguri

Contratti di Sviluppo: dal 20 settembre riaperto lo sportello *pag.7*

per la presentazione delle domande

Proroga versamento Irap *pag.7*

La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi è facoltativa *pag.8*

Numerosi bandi e bonus a ottobre *pag.8*

Investimenti in beni strumentali, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate *pag.9*

Stralcio cartelle fino a 5.000 euro *pag.9*

## insintesi

Garanzia Italia, opportunità per le imprese *pag.10*

## inscadenza

PROSSIME SCADENZE *pag.11*

### Redazione

Barbara Esposto

### Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

### Progetto Grafico

www.homeadv.it

### Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

## Convenzione UNIPOLIS & LEGACOOP

**Nuovi sconti per te**



Per maggiori informazioni visita la pagina web:  
[www.convenzioni.unipol.it/Legacoop](http://www.convenzioni.unipol.it/Legacoop)

SEDI  
**legacoop**  
Liguria

### GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova  
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova  
tel. 010.572111  
fax 010.57211223

### SAVONA

Comitato territoriale di Savona  
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona  
tel. 019.8386847  
fax 019.805753

### LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia  
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia  
tel. 0187.503170  
fax 0187.504395

### IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia  
via Schiva, 48 - 18100 Imperia  
tel. 0183.666165  
fax 0183.666277

## inagenda



Un webinar per tutte le cooperative che vogliono affacciarsi su nuovi mercati e far crescere il proprio business

## Programma

14:30

## BENVENUTO

Vanni Rinaldi

Responsabile Ufficio Innovazione Legacoop

## I servizi PICO

Stefania Farsagli

Coordinatrice Fondazione PICO

14:40

## CONOSCERE

E-commerce: da dove iniziare

Mauro Lupi

Digital Strategist, Partner PICO

## QUESTION TIME

Domande dei partecipanti e commento degli esperti

14:50

## CONDIVIDERE

Costruire e gestire un progetto di vendite online

Luigi Cornaglia

Presidente Demoela

Soluzioni innovative e sostenibili per nuovi mercati

Giovanni Clavarino

Coordinatore e-commerce

Coop Consorzio Nord-Ovest

15:10

## CRESCERE

Elementi e buone pratiche di un progetto e-commerce

Mauro Lupi

Digital Strategist, Partner PICO

15:30

## QUESTION TIME E CONCLUSIONI

Modera Vanni Rinaldi, Responsabile Ufficio Innovazione Legacoop

in diretta web

Per partecipare è necessario iscriversi, registrandosi nella pagina dell'evento a questo [Link](#)

www.pico.coop | eventi@pico.coop



## infolavoro

## Esonero contributivo del turismo e dello spettacolo



L'Inps, con circolare 21.09.2021, n. 140 (<https://bit.ly/303iMPO>), ha illustrato il quadro normativo dell'agevolazione prevista per il **periodo 26.05.2021 - 31.12.2021** dall'art. 43 D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021. Tuttavia, per fruire dell'agevolazione si dovranno attendere ulteriori istruzioni e le modalità di compilazione del flusso UniEmens.

L'esonero è rivolto ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. La circolare identifica i codici Ateco di riferimento.

L'**incentivo** consiste nell'esonero contributivo pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31.12.2021 (mese di competenza novembre 2021). Ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel **calcolo della contribuzione datoriale non versata** in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati. Ai fini del calcolo dell'esonero non è importante quale tipo di ammortizzatore sociale è stato utilizzato nei mesi da gennaio a marzo.

Inoltre, questa è la vera novità precisata dall'Inps, a differenza degli esoneri alternativi ai **trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19**, in questo caso il beneficio è compatibile, nei limiti della contribuzione dovuta. Infatti, oltre al possesso della regolarità contributiva e al rispetto delle norme giuslavoristiche, contrattuali e di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro che vuole ottenere il beneficio si deve impegnare ad applicare il **blocco licenziamenti fino al 31.12.2021**.

Al beneficio, inoltre, si applicano le limitazioni del *Temporary Framework*.

## Esonero contratto di rioccupazione

L'Inps, con messaggio 9.09.2021, n. 3050 (<https://bit.ly/3aanj4y>), ha comunicato il rilascio del modulo di richiesta dell'esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione. Ad agosto era già stata pubblicata la circolare n. 115 (<https://bit.ly/3oBPJx5>), mentre il nuovo messaggio affronta la parte operativa per l'accesso delle aziende.

A decorrere dal 15.09.2021, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni" presente sul sito dell'Inps, è disponibile il **modulo di istanza online "RIOC"**, volto alla richiesta del beneficio.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online "RIOC", una domanda di ammissione all'esonero. In seguito alla richiesta, l'Inps effettuerà le verifiche del caso, rilasciando l'eventuale autorizzazione.

Per i **rapporti di lavoro a tempo parziale**, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno; saranno poi le procedure telematiche a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato da principio. In caso invece di riduzione d'orario, l'incentivo dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro.

L'accantonamento delle risorse viene effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica.

A seguito di tale procedimento il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante, tramite **quote mensili**. La fruizione partirà dal mese di assunzione ed è prevista per **massimo 6 mensilità**, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.

Si precisa che l'agevolazione rientra tra gli **aiuti di Stato**.

L'Inps evidenzia che i controlli volti ad accertare l'**effettiva sussistenza dei presupposti di legge** per la fruizione dell'incentivo verranno effettuati anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione.

Occorre ricordare che l'assunzione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento**, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.



## Ticket licenziamento, il commento della FSCdL alla circolare Inps

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 27 settembre 2021 (<https://bit.ly/305q3Pf>), un approfondimento con il quale commenta la circolare INPS n. 137 del 17 settembre 2021, con cui si ricostruisce l'impianto regolatorio vigente e le modifiche apportate dall'ultimo documento di prassi, aggiungendo osservazioni e proposte, tra cui, oltre quella di non applicare interessi e sanzioni civili, quella di non adottare modalità operative che impongano ulteriori adempimenti in termine di invio di flussi Uniemens regolativi.

Leggi l'approfondimento: <https://bit.ly/3leBtrN>

info **economia**

## Italia Domani, per restare aggiornati sul PNRR

 **Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



L'Inps, [italiadomani.gov.it](https://bit.ly/31d53hf) (<https://bit.ly/31d53hf>) è il portale ufficiale dedicato a Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano.

## inevidenza

## USURA - Indicati i Tassi effettivi globali medi dal 1° ottobre e al 31 dicembre 2021



E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021, il Decreto 24 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, riguardante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2021, con applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell'usura n. 108 del 1996 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Per tale ragione i tassi, rilevati nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2021: - vanno applicati a partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021; - sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto. Il Ministero ha stabilito che i tassi riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali. Inoltre la Banca d'Italia deve procedere per il trimestre 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. In particolare, secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia che i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui: <https://bit.ly/3Agtkrk>

## Composizione negoziata della crisi d'impresa - Emanato il regolamento che ne fissa le regole di funzionamento

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia il decreto dirigenziale 28 settembre 2021, recante "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118". Il decreto dirigenziale attua le richiamate disposizioni del D.L. n. 118/2021 con il recepimento del "documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" allegato allo stesso decreto. Il decreto dirigenziale, emanato ai sensi dell'art 3 commi 2 e 4 del D.L. n. 118/2021, fornisce le specifiche tecniche della nuova disciplina, suddivise nelle seguenti cinque sezioni:

SEZIONE I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile on line

SEZIONE II – Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza

SEZIONE III - Protocollo di conduzione della composizione negoziata

SEZIONE IV - La formazione degli esperti

SEZIONE V - La piattaforma. Ricordiamo che l'art 3 del DL 118/2021 ha istituito una piattaforma telematica nazionale, alle quale possono accedere gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese da una sezione speciale del sito istituzionale delle Camere di Commercio. Sulla piattaforma saranno disponibili:

a) una lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento

b) un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile dall'imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati.

Alle cinque sezioni seguono tre allegati:

ALLEGATO 1 – Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate

ALLEGATO 2 – Istanze online

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata

Per scaricare il testo del decreto dirigenziale clicca qui.

Per scaricare il testo dell'ALLEGATO al decreto clicca qui.

## CCIAA novità dal 30 settembre

Da **giovedì 30 settembre** il Sistema Camerale, nell'ambito del processo di semplificazione delle comunicazioni al Registro Imprese, ha reso disponibile un nuovo documento di verifica dell'evasione delle pratiche presentate al Registro.

Il nuovo documento prende il nome di "**Esito evasione del protocollo**" e andrà a sostituire la "Visura di evasione". Le novità, introdotte per rendere più chiaro e leggibile il documento, riguardano in particolare: un contenuto differenziato in base alla pratica trasmessa al fine di evidenziare i nuovi dati della visura, l'indicazione della finalità d'uso del documento ed una maggiore evidenza degli estremi del protocollo di riferimento.



## Proroga della moratoria dei prestiti e rating bancario



Il Decreto Sostegni-bis ha concesso alle imprese una **proroga della moratoria dei prestiti** e la possibilità di sospendere quindi i rimborsi **fino al 31.12.2021**.

In proposito, è stata di recente effettuata un'interrogazione parlamentare allo scopo di definire alcuni aspetti controversi della normativa e per comprendere in primo luogo se l'estensione della moratoria può implicare per l'impresa beneficiaria un **peggioramento del rating bancario**, con le conseguenti difficoltà di accesso al credito: la richiesta di proroga è evidentemente sintomatica del perdurare di una situazione di tensione finanziaria e di difficoltà di rimborso dei prestiti ricevuti. Un altro aspetto da chiarire era la possibilità o meno di **deterioramento della posizione dell'impresa nella Centrale dei Rischi** per effetto di segnalazioni circa il prolungamento della moratoria.

Per fornire i chiarimenti richiesti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha interpellato e richiesto il supporto della Banca d'Italia in quanto organo competente in materia.

**Rating** - Per quanto riguarda le potenziali ricadute in termini di rating, la Banca d'Italia ha precisato che **la proroga della moratoria non incide sulle valutazioni che le singole banche effettuano sul livello di solvibilità dei debitori che ne hanno beneficiato**. Tuttavia, ancorché in modo non automatico, nulla vieta che le banche possano classificare i crediti oggetto di estensione della moratoria come "forborne", ossia come **crediti su cui esistono "concessioni"** riguardanti modifiche nei tempi e nelle modalità di rimborso rispetto alle condizioni contrattuali originarie. Il passaggio da crediti "in bonis" a "forborne" deve però avvenire non solo e non tanto per effetto della presenza della moratoria, ma deve essere la risultante di una valutazione effettuata dalla banca circa la possibilità effettiva dell'impresa debitrice di rimborsare i prestiti ricevuti. Il passaggio di un credito a *forborne* significa in

definitiva che la banca ritiene che il rimborso del prestito sia possibile solo ricorrendo a **strumenti di recupero del credito**, quali l'attivazione di eventuali garanzie presenti. **Centrale dei Rischi** - La Banca d'Italia ha precisato che **l'estensione della moratoria non è una condizione che implica un peggioramento della posizione dell'impresa che ne ha usufruito**; infatti, il mancato rimborso delle rate dei prestiti è la conseguenza dell'applicazione di una disposizione di legge e quindi non può dar luogo a una segnalazione come cattivo pagatore. Anche il passaggio di un credito a "forborne" non implica una segnalazione in Centrale.

L'Istituto di Vigilanza ha poi affermato che, nel caso in cui le banche non dovessero rispettare le indicazioni fornite e dovessero quindi assumere un comportamento non in linea con gli orientamenti espressi, quali l'effettuazione di una segnalazione in Centrale dei Rischi per il solo prolungamento della moratoria, l'impresa può presentare un **esposto alla stessa Banca d'Italia**; quest'ultima trasmette poi la segnalazione ricevuta all'intermediario interessato, con la finalità di risolvere le problematiche insorte. Se si dovessero però instaurare controversie relative alla valutazione del merito di credito o ai rapporti contrattuali tra la banca e l'impresa, occorre attivare altre procedure, quali l'intervento dell'**Arbitro Bancario Finanziario**; la Banca d'Italia non è infatti l'organo deputato a svolgere questo tipo di funzione.

## Formazione: stanziati 700mila euro per tutte le aziende dell'area di crisi complessa di Savona

La Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'attuazione di interventi di Formazione Continua destinati alle imprese operanti nel territorio dell'area di crisi complessa di Savona con un impegno economico di 700mila euro a valere sul Por-Fse 2014-2020.

Con il provvedimento si approvano le linee guida di Alfa, Agenzia regionale per il Lavoro la Formazione e l'Accreditamento, per l'emanazione di un bando per la realizzazione di corsi di formazione azienda e settoriale di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione rivolti al personale di imprese che hanno almeno una sede operativa nel territorio dei Comuni inseriti nell'area di crisi complessa di Savona e sono attive nei settori che verranno individuati dal bando sulla base delle richieste del territorio.

A seguito dalla delibera di Giunta, Alfa emanerà un bando che opererà con procedura a sportello in modo da velocizzare la partenza dei corsi per far sì che le iniziative prendano avvio già nel 2021.

I comuni savonesi dell'area di crisi complessa, come da decreto del Mise del 21 settembre 2016, sono: Altare, Bardinetto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure, Villanova d'Albenga.

Gli obiettivi sono molteplici: prevenire situazioni di ulteriori crisi, mantenere i posti di lavoro esistenti e generare nuove opportunità di crescita del personale occupato, sviluppare la competitività dell'impresa valorizzandone il capitale umano, sostenere la crescita delle imprese, riallineare le conoscenze e le competenze dei lavoratori ai cambiamenti in atto.



## POR FESR 2014-2020 asse 3 azione 3.1.1 e 3.2.1 Interventi di sostegno alle imprese delle aree di crisi non complessa liguri



Il bando finanzia i programmi d'investimento diretti allo sviluppo delle attività dell'impresa per favorire il rafforzamento del tessuto produttivo e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aree di crisi non complessa liguri.

I territori individuati quali aree di crisi non complessa ligure sono previsti nell'Allegato 1 del bando. I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che esercitano un'attività economica tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 2 al bando. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa ubicate nelle aree di crisi non complessa ligure. Le risorse assegnate al bando sono pari a 18,5 milioni di euro.

L'agevolazione è concessa attraverso uno strumento finanziario nella forma del prestito rimborsabile combinato con una sovvenzione nella forma di contributo a fondo perduto:

- il finanziamento agevolato, fino a un milione di euro, è concesso nella misura del 75% dell'importo degli investimenti ammissibili, con una dotazione di 14,8 milioni di euro;
- il contributo a fondo perduto è concesso fino alla misura massima del 25% dell'importo dell'investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, con una dotazione di 3,7 milioni di euro.

Le domande possono essere presentate fino al 08/10/2021 accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it). Attenzione!! il bando è stato integrato art 12 p1) f).

## Contratti di Sviluppo: dal 20 settembre riaperto lo sportello per la presentazione delle domande

Con il Contratto di Sviluppo (<https://bit.ly/3ldcW6I>), Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale. L'investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di euro. Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere. I destinatari delle agevolazioni sono:

- l'impresa proponente, che promuove l'iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell'ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

L'impresa proponente è l'interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.

Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può essere di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale. E' composto da uno o più progetti di investimento

e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro. Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse. Prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:

- contributo a fondo perduto in conto impianti;
- contributo a fondo perduto alla spesa;
- finanziamento agevolato;
- contributo in conto interessi.

## Proroga versamento Irap

**Proroghe** - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto (<https://bit.ly/3ixBV2E>) che prevede le seguenti misure:

- proroga al 30.11.2021 del termine per restituire il **saldo Irap 2019 e il 1° acconto Irap 2020**, in caso di superamento degli aiuti di Stato fissati dal Temporary framework UE;
- la proroga del termine in scadenza al 30.09 si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione Europea sull'estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non sarà adottata entro tale termine;
- solo dopo i chiarimenti che saranno forniti tenendo conto della decisione della Commissione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell'esenzione prevista dall'art. 24, D.L. 19.05.2021, n. 34 (Decreto Rilancio) o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, l'Irap non pagata nel 2020.

**Esonero Irap** - L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E/2021 (<https://bit.ly/3a96Iya>), ha chiarito che l'esonero del versamento del saldo Irap 2019 non doveva essere indicato nella dichiarazione di prossima presentazione, ma nel prospetto relativo agli aiuti di Stato (sezione XVIII del quadro IS) della dichiarazione Irap 2020 relativa al periodo d'imposta 2019.

• E' possibile correggere l'errore mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione prevista dall'art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta con ravvedimento operoso.

• Il chiarimento è in contrasto con quanto affermato dal Ministero dell'Economia nel question time 5-06180 del 23.06.2021, dove si affermava che non ci sarebbero state sanzioni.



## La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi è facoltativa

Recente, e per molti casi ormai tardiva, è la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 17.09.2021, n. 607 (<https://bit.ly/3BgNkLH>). Il tema trattato era argomento caldo di quest'estate, in sede di bilanci. Ora arriva la conferma dell'ormai quasi consolidato pensiero in dottrina: la **possibilità di sospendere gli ammortamenti per l'esercizio 2020 fino al 100% sul piano civilistico, può non operare sul piano fiscale**. È facoltà e non obbligo dedursi fiscalmente gli ammortamenti sospesi civilisticamente, proprio in virtù dell'art. 60, c. 7-*quinquies* D.L. 104/2020.

Si ricorda che la norma, ossia l'**art. 60, cc. 7-bis-7-quinquies D.L. 104/2020**, era stata introdotta per contrastare gli effetti negativi della pandemia e l'impatto che ha avuto sul bilancio 2020. È stata prevista la possibilità di non gravare sul bilancio civilistico fino al 100% dei costi relativi agli ammortamenti 2020 e, di conseguenza, di **prolungare di un anno il piano d'ammortamento**. I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà hanno dovuto destinare l'importo corrispondente a una **riserva indisponibile** e indicare in nota integrativa l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Per i soggetti che non devono redigere la nota integrativa, in quanto classificati come "microimprese", le indicazioni vanno fornite in calce al bilancio.



Viene introdotta anche la **possibilità e (appunto) non l'obbligo di dedurre fiscalmente gli ammortamenti** a prescindere dall'imputazione a conto economico, ossia a prescindere dal fatto che civilisticamente vengano sospesi. In assenza di tale previsione introdotta dal comma 7-*quinquies*, nemmeno per volontà si sarebbero potuti dedurre gli ammortamenti da un punto vista fiscale, poiché l'art. 109, c. 4 del Tuir prevede che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico relativo all'esercizio di competenza.

Pertanto, è possibile decidere di dedurre solo fiscalmente gli ammortamenti sospesi civilisticamente, consapevoli del fatto che questa discrasia porta a **dover monitorare la divergenza tra valore contabile e fiscale**, ossia un doppio binario di un piano d'ammortamento civilistico più lungo di un anno e di un ammortamento fiscale della durata originaria.

Nel modello dichiarativo la deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento è prevista quale variazione in diminuzione con codice 81, mentre codice 67 quale variazione in aumento al termine dell'ammortamento fiscale.

Tornando sull'ambito soggettivo della norma, si ricorda che possono applicarla soltanto realtà **che non adottano i principi contabili internazionali**, pertanto società di capitali che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, comprese le microimprese. Ci si interroga sulla possibilità di avvalersi della sospensione anche per le **società di persone** e le **ditte individuali in contabilità ordinaria** e sul punto si è espressa l'AIDC, con la norma di comportamento n. 212: il comma 7-*quinquies* ai fini Irap rinvia all'art. 5-*bis*, pertanto, anche tali soggetti sarebbero inclusi nel perimetro della norma agevolativa. Il parere è supportato anche dalle istruzioni al Modello Redditi PF 2021 e Modello Redditi SP 2021 che prevedono a loro volta il codice 81 per la variazione in diminuzione.

## Numerosi bandi e bonus a ottobre

Si segnalano le **principali scadenze** del mese di ottobre in riferimento a misure incentivanti:

- credito d'imposta pubblicità: domande dal 1.10 al 31.10.2021 (<https://bit.ly/3iwPLIZ>);
- credito d'imposta sanificazione: domande dal 1.10 al 31.10.2021 (<https://bit.ly/3mKt1jR>);
- bando Disegni+: domande dal 12.10.2021 (<https://bit.ly/3iBsyZ6>) fino a esaurimento fondi;
- bando Marchi: domande dal 19.10.2021 (<https://bit.ly/3a8Z5I4>) fino a esaurimento fondi;
- internazionalizzazione (Simest): domande dal 28.10.2021 (<https://bit.ly/3Dh4NnL>) fino a esaurimento fondi;
- bando Isi: l'Inail, con delibera 23.09.2021, n. 11 CIV (<https://bit.ly/3le2ICM>), comunica lo stanziamento di € 273 milioni per il Bando Isi Inail 2021 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono confermati i 5 assi già previsti dalla misura 2020, con un aumento delle risorse destinate alla bonifica da amianto e a sostenere modelli organizzativi.

**Emergenza Covid – FILSE  
tutti i bandi della Regione Liguria**



<https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html>

## Investimenti in beni strumentali, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con 3 risposte a istanza di interpello, rispettivamente le nn. 602 (<https://bit.ly/3iwRyrd>), 603 (<https://bit.ly/2YjYLna>) e 604 (<https://bit.ly/3FplAGW>) del 17.09.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, riprendendo di fatto concetti e principi già espressi con la circolare 9/E (<https://bit.ly/3BiMMon>) del 23 luglio 2021.

I primi 2 interPELLI sciolgono ogni dubbio in ordine al comportamento da adottare nei casi in cui l’effettuazione degli **investimenti in beni strumentali** ricade nell’**arco temporale dal 16.11.2020 al 30.06.2021**. Si tratta del periodo in cui si sovrappongono e dunque coesistono 2 differenti discipline:

- la disciplina di cui all’art. 1, cc. 184-197, L. 190/2019 (**legge di Bilancio 2020**) che agevola gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020 (entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il venditore accetti l’ordine e l’acquirente effettui il pagamento di acconti in misura almeno pari 20% del costo di acquisizione);
- la disciplina di cui all’art. 1, cc. 1051-1063, L. 178/2020 (**legge di Bilancio 2021**) che agevola gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (entro il 30.06.2023 a condizione che l’ordine sia accettato e gli acconti del 20% pagati entro il 31.12.2022).

Nel periodo in cui si sovrappongono le 2 discipline l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la data del 15.11.2020 fa da spartiacque** per l’applicazione dell’una piuttosto che dell’altra disciplina: “gli investimenti sono agevolabili ai sensi della L. 160/2019 se entro il 15.11.2020 è stato accettato l’ordine ed è stato pagato l’acconto del 20% e sempreché l’investimento sia in ogni caso effettuato (concluso) entro il 30.06.2021”.

Alla luce di questa affermazione, l’Agenzia delle Entrate, con la **risposta n. 602**, ritiene dunque applicabile la nuova disciplina, di cui alla L. 178/2020, all’investimento effettuato entro il 31.12.2020, il cui ordine è stato accettato nell’ottobre del 2020 ma l’acconto pagato successivamente al 16.11.2020. Allo stesso modo, con **risposta n. 603**, ha confermato l’applicabilità della nuova disciplina all’investimento per il quale alla data del 15.11.2020 pur essendo stato confermato l’ordine, il pagamento degli acconti risulti insufficiente (in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione).

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha ricordato che il credito di imposta di cui alla L. 178/2020 è **utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali** a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0, con la conseguenza che se l’interconnessione è avvenuta in data 31.12.2020, il credito è utilizzabile dal 2020 e l’ammontare residuo può essere riportato in avanti.

Con la **risposta n. 604**, l’Agenzia delle Entrate, infine, ha chiarito le modalità di calcolo del **cumulo del credito di imposta con altre agevolazioni**, precisando che nel calcolo deve essere ricompreso il risparmio di imposta ai fini del reddito e dell’Irap accordato dal credito di imposta. Pertanto, qualora la somma degli eventuali incentivi concessi e del credito di imposta (maggiorato della detassazione ai fini Irap e Irap) non superi il costo agevolabile, si potrà beneficiare del credito di imposta per l’intero importo, altrimenti dovrà essere ridotto.



## Stralcio cartelle fino a 5.000 euro

Ai sensi del Decreto Sostegni (art. 4 D.L. 41/2021), entro il 31.10.2021, le cartelle fino a 5.000 euro saranno automaticamente annullate; la misura riguarda i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010; oggetto dello stralcio sono anche i debiti ricompresi nei piani di pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Sono esclusi dall’annullamento automatico i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali UE”, l’Iva riscossa all’importazione, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti, le multe e le ammende dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i debiti riscossi in proprio dai vari enti, come i Comuni.

Per beneficiare dell’agevolazione, condizione imprescindibile è aver dichiarato, per le persone fisiche, un imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019.

È bene ricordare che l’Agenzia verifica il requisito reddituale sulla base delle dichiarazioni e delle certificazioni presenti nella propria banca dati. Qualora non fosse presente nessuna dichiarazione, la mancata presentazione non esclude lo stralcio per coloro che nel periodo d’imposta erano esonerati dall’obbligo dichiarativo. Le società che invece sono state cancellate dal Registro delle Imprese prima del 2019 e che, quindi, non hanno presentato le dichiarazioni, alla stregua dei soggetti esonerati, rientrano nello stralcio poiché non erano obbligate alla presentazione della dichiarazione.

Sebbene la procedura sia automatica e il decreto non preveda alcuna comunicazione dell’avvenuto annullamento dei ruoli, solo decorso il termine del 31.10 sarà possibile verificare l’annullamento o meno dei carichi che presumibilmente potevano rientrare nello stralcio, mediante un “estratto” della propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per consultare ogni singola situazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha creato nel proprio sito un servizio a cui accedere che permette di verificare le cartelle o gli avvisi, se questi sono:

- inclusi nel piano di pagamento della

*continua a pag. 10*

continua da pag. 9

rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio;

- presenti nei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2010;
- rientrano tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato alla data del 23.03.2021, per i quali è previsto l'annullamento.

Inoltre, il contribuente che ha aderito alla rottamazione-ter o al saldo e stralcio in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai citati carichi. Per tale ragione è consigliabile, comunque, effettuare tale verifica prima della scadenza.

Il contribuente che, pur avendo i requisiti previsti dall'art. 4 D.L. 41/2021, venisse a conoscenza dell'esclusione dall'annullamento automatico di uno o più debiti a ruolo, può presentare apposita istanza di sgravio, in autotutela, al fine di vedersi riconosciuta l'agevolazione prevista dalla norma. In caso di accoglimento dell'istanza, i ruoli saranno stralciati automaticamente dall'autorità competente, mentre in caso di diniego sarà possibile presentare ricorso nei termini ordinari.



## insintesi

### Garanzia Italia, opportunità per le imprese



Molte imprese, e in particolare quelle più piccole (cd. microimprese), dopo oltre un anno e mezzo di pandemia stanno lentamente recuperando le vendite (i ricavi) ma, al tempo stesso, i flussi di cassa denotano non poche difficoltà. Difficoltà che derivano anche da un aumento "anomalo" dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime e dei correlati servizi. Di conseguenza, l'imprenditore è chiamato a effettuare una **verifica della liquidità** necessaria per sostenere almeno il **fabbisogno di circolante** e porre l'azienda in un sentiero di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario.

A tal fine, l'art. 13, D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) ha prorogato con alcune modifiche diverse linee di intervento a carattere straordinario e gratuite. Tra queste si segnalano le **principali misure di sostegno alle imprese per la liquidità** che possono essere rilasciate entro il **31.12.2021**:

- **garanzia Sace per finanziamenti di durata massima fino a 8 anni**, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- la **garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi** dal 1.07.2021 è concessa nella misura massima dell'**80%** (anziché 90%); inoltre, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 96 mesi;
- la **garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi fino a 30.000 euro** dal 1.07.2021 è concessa nella misura massima del 90% (anziché 100%) con durata massima di 15 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione. L'impresa interessata dovrà rivolgersi tempestivamente alla banca con la quale intrattiene rapporti finanziari per instaurare la domanda più appropriata e avviare l'istruttoria che, seppure semplificata, necessita di tempi non sempre brevi.

In via preliminare potrebbe essere interessante effettuare alcune valutazioni circa la fattibilità della richiesta, piuttosto che la **valutazione del merito creditizio** o il **finanziamento massimo ottenibile**. Invero, sul calcolo del **rating**, il Fondo di garanzia ha creato un portale *ad hoc* (<https://bit.ly/2YiFN0e>) in modo tale che l'impresa (o il professionista) possa conoscere il proprio merito di credito e quindi operare di conseguenza, fermo restando l'esonero dalla valutazione del predetto merito per talune operazioni. Inoltre, Sace ha messo a disposizione delle imprese un simulatore (<https://bit.ly/3Ae80T9>) per ottenere una prima indicazione dell'importo massimo del finanziamento richiedibile. I finanziamenti con garanzia di Stato concessi dai soggetti finanziatori alle imprese, potranno essere **richiesti fino al 31.12.2021** e saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con i seguenti **requisiti**:

- sede in Italia;
- imprese che non erano in difficoltà al 31.12.2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- limitatamente alle PMI, le misure di Sace sono riservate a quelle imprese che hanno già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza (o che presentano un plafond residuo presso il Fondo insufficiente per la definizione e l'ottenimento di un nuovo finanziamento dal sistema bancario, in quanto ad esempio troppo piccolo per poter strutturare un'operazione);
- imprese che hanno già esaurito il "plafond" delle garanzie rilasciate da ISMEA, ove ne abbiano accesso.

A partire dal 1.03.2021 SACE è inoltre autorizzata a rilasciare **garanzie a favore di Midcap** (imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499) con le stesse modalità previste dal Fondo centrale di garanzia. Le imprese potranno così ottenere liquidità in tempi brevi, garantendo continuità operativa.

## inscadenza



Pagina a cura di  
FINPRO Liguria srl

## PROSSIME SCADENZE

### AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di ottobre riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:  
<https://bit.ly/3Dexf9R>

### AREA PAGHE

#### 10 Ottobre 2021

##### MOD. 730

il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca

#### 11 Ottobre

##### INPS

versamento contributi previdenziali per il personale domestico (III trimestre 2021)

##### FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE

versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (III trimestre 2021)

#### 18 Ottobre

##### RITENUTE

versamento ritenute su redditi da

lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (settembre 2021)

##### ADDIZIONALI

versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (settembre 2021)

##### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

versamento contributi relativi al mese di settembre 2021:

INPS: lavoratori dipendenti

INPS --> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo

INPGI: giornalisti professionisti

Gestione separata INPS committenti

##### VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

versamento 10a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

##### CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

versamento della X rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)

#### 20 Ottobre

##### PREVINDAI E PREVINDAPI

versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (III trimestre 2021)

#### 25 Ottobre

##### MOD. 730 INTEGRATIVO

lavoratori/pensionati consegnano a CAF/professionista abilitato il Mod. 730 integrativo

#### 2 Novembre

(SLITTATA PERCHÉ IL 31 CADE DI DOMENICA)

##### DENUNCIA UNIEMENS

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di settembre 2021

##### LIBRO UNICO

registrazioni relative al mese di settembre 2021

##### MOD. 770

invio telematico dichiarazione relativa al 2020

##### CERTIFICAZIONE UNICA

invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2021 contenente esclusivamente redditi 2020 esenti o non dichiarabili tramite Mod. 730/2021 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)

## ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato.  
Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

**Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.**

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

1 Adesione al Fondo gratuita, da effettuare attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura

2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca

3 Rinnovo annuale automatico

PER INFORMAZIONI: [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)

**ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE  
USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE**



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**  
legacoop LIGURIA